



ANIEM NEWS

Settimanale Informativo

N. 11

29 Maggio 2017

Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

SOMMARIO

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

SEMINARI CODICE DEI CONTRATTI

CORRETTIVO AL CODICE CONTRATTI

MINI-GUIDA AI BANDI POST CORRETTIVO

FOCUS: AFFIDAMENTI DIRETTI SEMPRE MOTIVATI

FOCUS: I PARAMETRI DA RISPETTARE NELLA MANODOPERA

FOCUS: COMMISSARI DI GARA ESTERNI ALLA PA PER GARE > 2.000.000

ANAC

MOTORE DI RICERCA PER ATTI E MASSIME

POTERE DI RACCOMANDAZIONE: EMENDAMENTO DEL GOVERNO

GOVERNO

PROCEDURE DI DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI

TERRE E ROCCE DA SCAVO

JOBS ACT PER I PROFESSIONISTI

RIFORMA DELLA VIA

ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE: 40 MILIONI ASSEGNATI

TERREMOTO

UN DURC PER OGNI CANTIERE E PER OGNI PROGETTISTA

GARE ANAS: ENTRO GIUGNO APPALTI PER 140 MILIONI

**RICOSTRUZIONE CENTRI STORICI: PERIMETRAZIONE E PIANI ATTUATIVI
COMUNALI**

GIURISPRUDENZA

RISARCIMENTO PER MANCATA AGGIUDICAZIONE

OFFERTA ANOMALA: NON PIU' AUDIZIONE

ASSUNZIONI SOSTENIBILI E OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

SEMINARI CODICE DEI CONTRATTI

Si comunica che nell'ambito delle attività di aggiornamento e di formazione, l'ufficio legislativo ANIEM sta tenendo seminari per presentare tutte le novità del Nuovo Codice dei contratti, alla luce del correttivo 56/2017, con particolare riferimento ai temi di interesse per le aziende (qualificazione, criteri di aggiudicazione, subappalto, avvalimento, etc.).

Le iniziative sono già state tenute in Abruzzo, e in settimana si calendarizza un incontro nel Lazio; si invita pertanto chiunque fosse interessato a contattare gli uffici ANIEM per accordare eventuali date.

Gli argomenti trattati sono:

- **ANALISI GENERALE DEL DECRETO CORRETTIVO E DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI**
- **ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO** (art. 35)
- **DISCIPLINA APPALTI SOTTO SOGLIA** (art. 36)
- **DIVIETO APPALTO INTEGRATO** (art. 59)
- **DGUE** (art. 85)
- **MOTIVI DI ESCLUSIONE** (art. 80)
- **SOCCORSO ISTRUTTORIO** (art. 83)
- **AVVALIMENTO** (art. 89)
- **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE** (artt. 95, 97)
- **SUBAPPALTO** (art. 105)
- **PROCEDURE DI GARA** (artt. 60 e ss.)
- **QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI** (artt. 37, 38)

CORRETTIVO AL CODICE CONTRATTI

MINI-GUIDA AI BANDI POST CORRETTIVO

Dal 20 maggio è entrato in vigore il correttivo al codice dei contratti, come da comunicazioni e approfondimenti dei giorni scorsi.

Di seguito si riepilogano brevemente le principali novità per le pmi.

OEPV

Utilizzare questo criterio è obbligatorio per assegnare gli appalti > 2.000.000 di euro e facoltativo sotto questa soglia.

Una delle modifiche più rilevanti imposte dal correttivo è il tetto massimo imposto al punteggio da assegnare al prezzo: mai > 30% del totale. Inoltre le stazioni appaltanti non potranno attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

Tra i criteri di aggiudicazione è sempre possibile premiare le imprese in possesso di rating di legalità (e in futuro di impresa).

Con il correttivo viene anche introdotto l'obbligo di applicare i criteri ambientali minimi (CAM) per i lavori di ristrutturazione – inclusi quelli di demolizione e ricostruzione – ove possibile e in funzione della tipologia di intervento, sulla base di i criteri stabili dal Ministero dell'Ambiente.

Massimo ribasso

La novità di maggior rilievo riguarda il raddoppio del valore della soglia (da uno a due milioni) al di sotto della quale è possibile assegnare appalti solo sulla base del prezzo.

A causa dell'ambigua formulazione dell'articolo 95 (comma 4 lettera *a*) si è ingenerata confusione riguardo la disciplina della procedura negoziata (dal dettato normativo emerge come il massimo ribasso possa utilizzarsi solo in ambito di procedure ordinarie, tra le quali non è ricompresa la negoziata, in quanto procedura semplificata eccezionale).

Procedure negoziate fino a un milione

Aumenta il numero delle imprese da invitare per l'assegnazione degli appalti di lavori:

- 40.000 < X < 150.000: 10 imprese
- 150.000 < X < 1.000.000: 15 imprese.

Appalto integrato

Cade l'obbligo di separazione assoluta tra progetto e lavori. Dal 20 maggio è possibile mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni

culturali, per le manutenzioni. Vengono poi fatti salvi tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso, che verranno rimessi in gara entro il 19 aprile 2018.

Subappalto

Cade la facoltà per le PA di decidere gara per gara se ammettere o meno l'assegnazione di lavori in subappalto.

Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo, interviene l'obbligo di indicare con l'offerta la terna di subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere.

Facilitazioni per le Pmi

Le stazioni appaltanti dovranno riconoscere una riduzione del 50% del costo della cauzione provvisoria alle MPMI, inclusi i loro consorzi. Alle stesse non si applica poi l'obbligo di corredare l'offerta con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva.

Costi manodopera e sicurezza

All'impresa spetta il compito di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Prima di aggiudicare, le stazioni appaltanti devono verificare che il costo della manodopera indicato rispetti i livelli stabiliti dalle tabelle ministeriali. L'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali è esclusa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, oltreché per le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale (art. 95).

Soccorso istruttorio gratuito

Cancellata la multa commisurata sul valore dell'appalto fino a un massimo di 5.000 euro. La PA deve concedere all'impresa di mettersi in regola con un termine di 10 giorni senza pagare nulla. Scaduto il tempo massimo scatta l'esclusione.

FOCUS: AFFIDAMENTI DIRETTI SEMPRE MOTIVATI

Le modifiche apportate dal correttivo hanno indotto molti operatori a ritenere possibile affidare i contratti *intuitu personae*.

La cancellazione della prescrizione per cui l'affidamento diretto doveva essere adeguatamente motivato ha portato alcuni a ritenere che l'individuazione dell'aggiudicatario senza gara potesse avvenire priva di motivazione e quindi lasciata all'esclusiva valutazione del RUP.

Enfasi della motivazione

In realtà le modifiche colpiscono solo l'enfasi della motivazione, non richiedendo più il canone dell'adeguatezza che l'ANAC nelle linee guida 3/2016 aveva interpretato come esigenza di confronto tra 2 o più preventivi.

Linee guida ANAC n. 3

*Obblighi motivazionali
legge 241/90*

Tuttavia l'obbligo di esplicitare le ragioni per cui si sceglie un determinato contraente restano: è ancora in vigore l'articolo 3, comma 1, della L. 241/1990, che impone di motivare tutti i provvedimenti della PA, compresi quelli relativi agli appalti.

Doppia motivazione

Oltretutto la motivazione appare essere doppia: l'art. 36 del codice attribuisce la facoltà per le PA di avvalersi di forme di affidamento semplificate in alternativa alle procedure ordinarie, quindi la PA deve prima di tutto motivare perché utilizza tale forma (come richiede anche il Piano Nazionale anticorruzione 2015, al punto 4.2.5).

Quindi permane un obbligo motivazionale sia in ordine alla scelta della procedura che dell'aggiudicatario.

FOCUS: I PARAMETRI DA RISPETTARE NELLA MANODOPERA

*Prestazione di lavoratore
non proprio dipendente*

Il Ministero del Lavoro ha specificato gli indici di non genuinità dell'appalto, fenomeno rilevante soprattutto quando le aziende esternalizzano interi processi produttivi per contenere i costi: in sostanza, un imprenditore usa la prestazione di un lavoratore dipendente di un'altra azienda per ottenere un'opera o un servizio dedotti nel contratto di appalto.

*Distinzione dalla
somministrazione di
lavoro*

L'articolo 29, comma 1, del Dlgs 276/2003 afferma che il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, e per l'assunzione, da parte dello stesso appaltatore, del rischio d'impresa.

Gli indici di non genuinità:

Qualifica imprenditoriale

- mancanza in capo all'appaltatore della qualifica di imprenditore desumibile dalla documentazione fiscale o di lavoro (tra gli altri i bilanci e i libri contabili, le fatture commerciali, il certificato della camera di commercio, la relazione sulla gestione o il rendiconto finanziario), ma anche dalla carenza di specializzazione o esperienza in quel settore produttivo;

Potere direttivo

- assenza dell'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, che non si deve arrestare alla sola gestione amministrativa del personale (l'azienda deve essere in grado di organizzare e dirigere i lavoratori per realizzare quanto pattuito con il contratto di appalto);

*Risultato fissato nel
contratto*

- l'appaltatore deve contribuire in maniera significativa al raggiungimento del risultato fissato nel contratto, che il committente non può altrimenti realizzare con la propria attività imprenditoriale.

Rischio di impresa

Rischio di impresa: eventualità di non coprire tutti i costi dei materiali, delle attrezzature e della manodopera impiegati per realizzare l'opera. Il rischio imprenditoriale deve essere esteso anche alla possibilità di non ricevere il corrispettivo pattuito per l'attività svolta e di dover comunque versare le retribuzioni ai propri dipendenti, insieme con i contributi. Si avrà un appalto illecito se l'appaltatore, in accordo con il committente, determina il corrispettivo in base alla retribuzione oraria dei lavoratori e dei

contributi da versare, desumibili dal Libro unico del lavoro dell'appaltatore e dalle fatture commerciali.

FOCUS: COMMISSARI DI GARA ESTERNI ALLA PA PER GARE > 2.000.000

Di fronte alle resistenze espresse soprattutto dalle grandi stazioni appaltanti, motivate con l'aumento dei tempi e dei costi di gestione delle gare, la versione finale del provvedimento ha virato su una versione meno categorica rispetto le previsioni iniziali con riguardo agli obblighi di nominare commissari esterni.

Esterni per gare sopra soglia

La scelta è stata di indicare commissari nominati dal futuro albo ANAC per le gare sopra soglia europea (5,2 milioni per i lavori), lasciando la possibilità alle PA di nominare commissari interni per gare < 1.000.000 euro.

Interni < 1.000.000

Con l'offerta più vantaggiosa almeno il presidente dovrà essere esterno anche sotto questa soglia.

Se OEPV almeno il Presidente sempre esterno

Lo scopo è quello di garantire più trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.

Per Cantone il vincolo di estrarre dall'albo serve a riequilibrare il rischio di eccessiva discrezionalità affidata alle stazioni appaltanti, come conseguenza dell'estensione del perimetro di applicazione del criterio dell'OEPV.

La disciplina:

La disciplina

- anche sotto i 5,2 milioni, al contrario di quanto veniva previsto prima, con OEPV serve una commissione di esperti esterni (articolo 77, comma 1);
- appalti di lavori < 1.000.000: anche in questo caso, se si va con l'offerta più vantaggiosa, almeno il presidente di commissione dovrà essere nominato tra esperti esterni (articolo 77, comma 3).

Dubbi circa il riferimento al tetto del milione

Il riferimento al tetto del milione di euro deriva probabilmente dal fatto che sia il codice che la versione del correttivo entrata in Consiglio dei ministri il 13 aprile scorso continuavano a mantenere questa soglia come tetto massimo per l'applicazione del massimo ribasso. Sopra il milione non si poteva applicare che l'offerta più vantaggiosa e dunque

scattava automaticamente l'obbligo di una commissione composta da esperti esterni;

- > 2.000.000 euro sempre commissari esterni: con una modifica dell'ultim'ora il correttivo appalti ha raddoppiato la soglia massima di applicazione per il massimo ribasso, quindi in questi casi è obbligatoria l'offerta più vantaggiosa, e dunque sarà obbligatorio nominare commissioni composte da esperti esterni alle PA;
- tra uno e due milioni per i lavori: qualche dubbio rimane sul regime da seguire nella soglia compresa tra uno e due milioni di euro nel caso di assegnazione con l'offerta più vantaggiosa. Infatti a seguire la lettera della norma la possibilità di nominare membri interni con solo il presidente esterno sarebbe valida soltanto per gli appalti sotto il milione di euro «o per quelli che non presentano particolare complessità».

Linee guida ANAC

Le linee guida emanate dall'ANAC a fine 2016 stabiliscono che per rendere operativo l'albo servono ancora diversi passaggi:

DM MIT

- approvazione del decreto MIT per la definizione delle tariffe di iscrizione all'albo e i compensi massimi da attribuire ai commissari;

Regolamento ANAC

- nuovo regolamento ANAC (entro il 3 giugno se il DM infrastrutture sarà nel frattempo stato pubblicato);

Delibera ANAC

- delibera ANAC che dichiarerà concluso il periodo transitorio che consente ancora alle PA di gestire le gare con commissari interni.

ANAC

MOTORE DI RICERCA PER ATTI E MASSIME

Tutti i provvedimenti per cui prevista pubblicazione

Sul sito internet dell'ANAC è presente una nuova funzione di ricerca degli atti e delle massime dell'Autorità stessa, che consente di fare rapide ricerche mirate tra tutti i provvedimenti di cui è prevista la pubblicazione. Di seguito il link al motore di ricerca:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RicercaAtti

Modalità di ricerca

La funzione consente di interrogare l'albo delle deliberazioni del Consiglio (delibere, determinazioni, pareri, ecc.) indicando singole parole chiave o frasi complete, effettuando la ricerca in tutti le tipologie di documenti oppure, in alternativa, selezionandone alcuni. È possibile infine indicare il numero dell'atto o un intervallo temporale di pubblicazione. I risultati sono visualizzati con link diretti ai singoli provvedimenti in ordine cronologico e non numerico, a prescindere dalla loro tipologia.

Link diretti ai singoli provvedimenti

Per le ricerche è possibile sia la finestra posizionata in alto a destra dalla home del sito o utilizzare il link.

Albo deliberazioni Consiglio

Novità anche per la pagina di accesso all'Albo delle deliberazioni del Consiglio dove sono immediatamente visualizzati in ordine cronologico tutti gli ultimi atti pubblicati.

POTERE DI RACCOMANDAZIONE: EMENDAMENTO DEL GOVERNO

E' stato presentato alla Camera l'emendamento del Governo sulla «raccomandazione vincolante» dell'ANAC nei confronti delle SA, potere espunto dalle funzioni dell'Autorità con l'entrata in vigore del correttivo al codice dei contratti, che ha abrogato il comma 2 dell'articolo 211.

Eliminazione maxi sanzione

Eliminata la maxi-sanzione fino a 25.000 euro per i dirigenti che non si attenevano alla raccomandazione.

ANAC potrà agire in giudizio

La norma sull'Autorità prevede che ora la stessa possa **agire in giudizio contro i bandi, gli atti generali e i provvedimenti relativi a contratti** di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture.

*Parere motivato
entro 60 gg*

Se l'ANAC ravvisa gravi violazioni, si legge nel testo, potrà inviare un **parere motivato, indicando i vizi di legittimità riscontrati**. Se la stazione appaltante non si adegua entro il termine fissato, l'Autorità può presentare ricorso al giudice amministrativo nei successivi 30 giorni.

*Regolamento
interno ANAC*

Sarà la stessa ANAC con proprio regolamento a individuare le tipologie di provvedimenti e i casi nei quali esercitare tali poteri.

A differenza degli altri soggetti, l'ANAC potrà attivarsi anche dopo la scadenza degli usuali termini per le impugnative.

*60 gg dalla notizia
della violazione*

Il termine di 60 giorni per l'invio del parere motivato parte infatti «*dalla notizia della violazione*» e non dalla data di emissione del provvedimento contestato.

L'emendamento del governo va nella direzione suggerita dal Consiglio di Stato che aveva espresso perplessità sui profili di costituzionalità del potere concesso all'ANAC.

*Recupero
autonomia
organizzativa*

Un altro emendamento del Governo riguarda l'ANAC: anche in questo caso si recupera una norma stralciata all'ultimo momento dalle bozze del decreto correttivo, ovvero la misura con cui si stabilisce che l'Autorità possa definire con propri regolamenti le norme relative alla propria organizzazione e al proprio funzionamento nonché l'ordinamento giuridico e la disciplina del proprio personale. In questo caso il testo recupera senza correzioni il comma che era apparso nelle bozze del D.lgs. 56/2017.

GOVERNO

PROCEDURE DI DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI

Approvato dal Senato in data 17/05/2017 il testo del disegno di legge che reca disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Il DDL torna alla Camera per l'approvazione definitiva.

Il DDL risulta, nella formulazione approvata dal Senato, composto di quattro articoli, dei quali segue una breve sintesi.

CRITERI DI PRIORITÀ PER LA DEMOLIZIONE

L'articolo 1 attribuisce al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione:

- degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio quando la demolizione non è stata ancora eseguita;
- degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione.

L'individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica.

Nella determinazione dei criteri di priorità, il PM dovrà dare adeguata considerazione:

1. agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico;
2. agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
3. agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, la priorità deve essere attribuita di regola agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE DEMOLIZIONI

L'articolo 2 riguarda le procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative. La disposizione conferma che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'Ufficio comunale deve trasmettere al Prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali

preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo art. 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione; la norma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione, anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.

FONDO PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE

L'articolo 3 istituisce presso il MIT un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 40 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo, ivi compreso il tasso d'interesse per l'erogazione dei finanziamenti. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni. In ogni caso le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.

Si segnala che l'ambito soggettivo del fondo da costituirsi sembra essere analogo a quello del Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

BANCA DATI NAZIONALE ABUSIVISMO EDILIZIO

L'articolo 4, infine, prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della *Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio*, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti.

Tutte le autorità e gli uffici competenti sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati. Il tardivo inserimento dei dati nella banca dati è sanzionato con una pena pecuniaria pari a 1.000 euro per il dirigente o funzionario inadempiente.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Lo schema di regolamento attuativo del D.L. “sblocca Italia” 133/2014 è stato approvato definitivamente dal CdM in data 19/05/2017.

Il testo del decreto, in attuazione dell’art. 8 del D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014), reca le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di terre e rocce da scavo.

La proposta di regolamentazione attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi che comportano la gestione di terre e rocce da scavo, l’art. 8 del D.L. 133/2014 ha fatto rinvio ad un decreto concernente l’adozione di nuove disposizioni di riordino e di semplificazione della materia in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- previsione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- indicazione esplicita delle norme abrogate;
- proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;
- divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla Direttiva 2008/98/UE;
- razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati;
- garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

Per realizzare l’obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma di delega, lo schema di regolamento in esame, rispetto alla normativa vigente, prevede:

- Deposito intermedio

Viene introdotta una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. In particolare, il sito in cui può avvenire il deposito intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, per evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di agenti contaminanti. Come già accade, il deposito intermedio non può avere durata superiore alla durata del Piano di utilizzo e, decorso tale periodo, viene meno la qualifica quale sottoprodotto, con conseguente obbligo di piena applicazione delle disposizioni sui rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006.

- Comunicazione preventiva trasporto

Si prevede l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni.

- Procedura di qualificazione come sottoprodotti

Viene introdotta una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della Segnalazione certificata di inizio attività, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo.

- Modifiche al Piano di utilizzo

Viene introdotta una procedura più spedita per apportare "modifiche sostanziali" al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni. Tale procedura si sostanzia nella trasmissione all'Autorità competente del Piano modificato, corredato di idonea documentazione a supporto delle modifiche introdotte. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere in un'unica soluzione integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa. Decorso 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, è possibile procedere in conformità al piano di utilizzo aggiornato. La speditezza deriva dall'aver eliminato la necessaria preventiva approvazione del Piano di utilizzo modificato.

- Proroga del Piano di utilizzo

Si prevede la possibilità di prorogare di due anni la durata del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all'ARPA/ APPA competente.

- Modifica o proroga del Piano di utilizzo nei piccoli cantieri

Si prevede la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo - generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere non sottoposte a VIA o AIA - con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione.

- Deposito temporaneo terre e rocce qualificate rifiuti

Viene introdotta una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, prevedendo quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle ordinariamente previste nel D.lgs. 152/2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti.

- Siti oggetto di bonifica

Sono introdotte nuove condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce scavate. Sono previste procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, le nuove disposizioni estendono l'applicazione delle procedure attualmente previste a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, con l'obiettivo di garantire agli operatori un riferimento normativo unico chiaro che consenta loro di realizzare opere anche in detti siti.

- Utilizzo in sito nell'ambito di opere sottoposte a VIA

Viene introdotta una specifica procedura per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a Valutazione di impatto ambientale. In mancanza di tale procedura, sino ad oggi, in sede di VIA non è stato possibile autorizzare operazioni di utilizzo in sito.

JOBS ACT PER I PROFESSIONISTI

Le novità inserite dal parlamento nel Jobs Act degli autonomi riguardano:

Le principali novità in sintesi

- Benefici sul fronte fiscale con la piena deducibilità delle spese di formazione, entro il tetto massimo di 10.000 euro, già nel 2017;
- Welfare più strutturato grazie a un decreto delegato che darà più peso alle prestazioni complementari delle casse professionali;
- Più tutele nell'attivazione degli incarichi: i contratti, su richiesta, saranno sempre stipulati in forma scritta e non potranno contenere clausole per il pagamento ritardato delle prestazioni;
- accesso garantito ai bandi regionali, finanziati con fondi europei.

Contratti

Quindi, il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, se il professionista lo richiede. Poi, il contratto non può contenere clausole che attribuiscono al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contenuto. Inoltre, non può contenere clausole che attribuiscono al committente, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, la facoltà di recedere senza un congruo preavviso. Ma, soprattutto, è nulla la clausola che prevede il pagamento della prestazione con termini superiori a 60 giorni.

Spese

Le spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi non saranno più deducibili al 50% ma potranno essere scaricate integralmente dalle tasse. L'unico limite resta il tetto massimo di 10.000 euro, che tenga conto anche delle spese di viaggio. Sono, poi, integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità. Inoltre, tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista: in questo modo diventano integralmente deducibili.

Capitolo appalti

Un capitolo importante viene dedicato agli appalti: le PA vengono invitate a promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi al mercato pubblico, soprattutto mettendogli a disposizione informazioni sulle gare. Accanto a questo, viene ribadito un

principio importante in materia di fondi europei: gli autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese, come già affermato da Bruxelles negli anni scorsi. I professionisti potranno, poi, accedere ai bandi costituendo reti di imprese, consorzi stabili e associazioni temporanee.

Welfare

Sul fronte del welfare, alcune innovazioni pesanti sono affidate a una delega, da esercitare entro dodici mesi, che consente alle casse professionali di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, «con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie».

RIFORMA DELLA VIA

Perplessità commissione ambiente

Dopo le osservazioni della Camera, ora anche la commissione Ambiente di Palazzo Madama si è espressa sul merito della bozza di decreto scritta dal Ministero dell' Ambiente, sottolineando alcune perplessità:

- Andrà rafforzata la consultazione pubblica dei territori coinvolti dalle opere
- Bisognerà aumentare il livello di definizione dei progetti da sottoporre a valutazione
- Andranno contingentati i poteri discrezionali del ministero
- commissione Via: i suoi componenti dovranno essere indicati con procedure più trasparenti.

Infrastrutture in fase di progettazione

Il decreto in questione rivede radicalmente la procedura di valutazione di impatto ambientale, alla quale vengono sottoposte le infrastrutture in fase di progettazione.

Livello di approfondimento degli elaborati

La Commissione, nel suo parere, solleva il problema del progetto di fattibilità: «A tal riguardo si ritiene che debba essere garantito un adeguato livello di approfondimento degli elaborati progettuali che garantisca criteri certi e oggettivi, favorendo l'efficacia e la rapidità delle procedure relative a Via e assoggettabilità a Via».

Non piace il potere che il Governo si è riservato, di esentare i progetti dalla procedura di Via.

Come aveva detto già la Camera, bisogna rafforzare la partecipazione del pubblico alla procedura: «Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, e può

Dibattito pubblico

Componenti commissione Via

Intervenire entro il medesimo termine con osservazioni sui contenuti dei chiarimenti ed integrazioni».

Infine, viene criticato l'assetto riservato alla commissione Via: non andrà posta alle dipendenze funzionali del ministero e i suoi componenti andranno indicati dopo una procedura di selezione pubblica.

ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE: 40 MILIONI ASSEGNATI

Annualità 2014/2015

Adeguamento

Nuova costruzione

Sono state assegnate le risorse relative alle annualità 2014 e 2015, per complessivi 40 milioni di euro, disposte dal D.P.C.M. 12/10/2015, pubblicato sulla G.U. 10/05/2017, n. 107, per l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli a rischio sismico, a valere sul "Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Ripartizione somme

Il decreto provvede a definire termini e modalità di individuazione degli interventi finanziabili.

Le somme sono ripartite secondo gli importi individuati nell'Allegato 1, a loro volta definiti in base ad una formula che tiene conto del numero di comuni presenti nella Regione o Provincia autonoma, della popolazione scolastica e dalla mappa di pericolosità sismica pubblicata in allegato all'Ordinanza P.C.M. 3519/2006.

Piano degli interventi

Sotto i 100.000 Euro non è stato assegnato alcun contributo in quanto la somma non rende possibile un intervento tecnico adeguato. Per l'utilizzo delle somme in questione, ciascuna Regione e Provincia autonoma deve aver predisposto e trasmesso al MIUR e per conoscenza al Dipartimento della Protezione civile, entro il 30/11/2015, un unico piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione.

Gli interventi oggetto del finanziamento possono essere individuati anche nell'ambito della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica.

Durata dei lavori

La durata dei lavori non deve superare i 2 anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento. Infine, relativamente alle modalità di monitoraggio degli interventi, viene previsto che le

Regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad aggiornare lo stato di avanzamento degli interventi sulla piattaforma WebGIS "Obiettivo Sicurezza delle Scuole" del Dipartimento della protezione civile.

Interventi finanziabili

Sono finanziabili i seguenti interventi:

- interventi di adeguamento strutturale ed antisismico di edifici scolastici pubblici, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 della Ord. P.C.M. 3274/2003 o nel D.M. 14/09/2005 o nel D.M. 14/01/2008;
- interventi di adeguamento strutturale ed antisismico di edifici scolastici pubblici, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui al punto precedente, si riferiscano ad opere per le quali, da studi e documenti già disponibili (si deve intendere, alla data del provvedimento che ripartisce i fondi per le singole annualità), risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale;
- costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente in altro sito., e stabilito i criteri di utilizzo delle somme.

Gli interventi devono altresì riguardare edifici scolastici ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore al momento dell'emanazione del provvedimento che ripartisce i fondi per le singole annualità, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica corrente o ad una di sismicità superiore. Sono ammessi peraltro interventi di adeguamento nelle regioni e province autonome interamente classificate in zona 4.

Zone sismiche

Non sono consentiti:

Interventi non consentiti

- interventi su edifici scolastici pubblici già finanziati nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza di cui all'art. 80, comma 21, della L. 289/2002;
- interventi su edifici a destinazione mista (scolastica abitativa, scolastica commerciale, ecc.), a meno che, per questi ultimi, non sia preventivamente garantita, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle altre destinazioni.

TERREMOTO

UN DURC PER OGNI CANTIERE E PER OGNI PROGETTISTA

Posizione contributiva da hoc

L'Inps, con messaggio 2174/2017, chiarisce che le imprese dovranno aprire una posizione contributiva ad hoc, con data di inizio coincidente con quella del cantiere, nei casi di lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici privati danneggiati dai terremoti che hanno colpito Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.

Finanziamenti solo se DURC regolare

Potranno essere effettuati e finanziati solo in presenza di Durc regolare.

Obblighi di regolarità contributiva

Le imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione, che i professionisti abilitati, dovranno essere sempre in possesso della regolarità contributiva. Questo messaggio ha la sua fonte nel Dl 189/2016, recentemente modificato dal Dl 8/2017, che, nel disciplinare gli interventi di immediata esecuzione per favorire il rientro nelle unità immobiliari, obbliga gli interessati ad affidare i lavori solo a imprese e professionisti che abbiano la generale regolarità contributiva. Allo stesso modo, in base all'articolo 34 del Dl 189/2016, potranno essere conferiti incarichi di progettazione o direzione dei lavori solo a quei professionisti abilitati iscritti nell'apposito elenco speciale e conseguentemente titolari della regolarità contributiva.

Incarichi di progettazione

L'articolo 35, sempre del Dl 189, subordina l'erogazione del contributo pubblico per gli interventi di riparazione ripristino e ricostruzione, all'integrale osservanza dei trattamenti economici e normativi previsti dai Ccnl, al possesso di un Durc generale, ma

Verifica

anche a una verifica puntuale della regolarità contributiva con riferimento ai lavori di ricostruzione eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

Un DURC per ogni cantiere

In pratica, per consentire l'erogazione dei finanziamenti agevolati, gli uffici speciali della ricostruzione dovranno richiedere il Durc per singolo cantiere. Al fine di poter effettuare questa verifica circoscritta, l'Inps obbliga le aziende affidatarie a richiedere l'attribuzione di un'apposita posizione contributiva con data di inizio coincidente con quella del cantiere, che sarà contrassegnata dal codice di autorizzazione 7U. In caso di presenza di più cantieri nell'area del sisma, fermo restando l'unicità della posizione contributiva, le imprese affidatarie dovranno procedere con l'apertura delle relative unità produttive/operative.

Unicità posizione contributiva

GARE ANAS: ENTRO GIUGNO APPALTI PER 140 MILIONI

Partono le gare Anas per la ricostruzione delle strade del Centro Italia: saranno avviate procedure di affidamento per 40 milioni di euro entro maggio, e per altri 100 milioni entro giugno.

Ricognizione insieme agli enti locali

La fase di ricognizione, condotta dall'Anas tra novembre e gennaio insieme agli enti locali gestori delle strade danneggiate dal sisma, ha interessato 124 strade con oltre 750 sopralluoghi, e ha portato a individuare 497 interventi prioritari, inseriti in due Piani Stralcio approvati il 13 marzo e 20 aprile, per un costo di 474 milioni di euro (tutti finanziati).

474 milioni di euro

Ordinanza PC

In base all'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n.394 del 16 settembre 2016, il soggetto attuatore Anas gode di ampie deroghe sulle procedure per le gare e sugli appalti: ma si è deciso comunque di dare trasparenza a tutte le gare: sopra il milione di euro verranno pubblicati sempre un bando ad evidenza pubblica, che uscirà sul portale Anas e sulla Gazzetta Ufficiale, ma con procedure accelerate.

Bandi sopra il milione

15 giorni per le offerte

Dalla pubblicazione trascorreranno 15 giorni per fare le offerte (tutte le gare saranno al massimo ribasso) ed entro 30 giorni, sempre dalla pubblicazione, i lavori dovranno partire.

Livelli di priorità

Il "Programma di ripristino delle strade colpite dal sisma", elaborato da Anas e approvato da tutti i soggetti competenti, ha attribuito un livello di priorità da 1 a 5 per ogni intervento, individuando 497

interventi con priorità da 1 a 3, necessari per ripristinare la circolazione o le condizioni di sicurezza lungo la rete stradale principale, da realizzare nel primo stralcio del programma per un importo complessivo stimato in circa 474 milioni di euro.

RICOSTRUZIONE CENTRI STORICI: PERIMETRAZIONE E PIANI ATTUATIVI COMUNALI

Prime scadenze

L'ordinanza Commissariale n. 25/2017 getta le basi per la ricostruzione dei paesi danneggiati, dettando le prime scadenze per arrivare ai cantieri: entro il 24 giugno, (cioè 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza stessa sul sito della struttura del commissario) le Regioni, attraverso gli Uffici speciali, devono effettuare la perimetrazione dei siti.

Perimetrazione siti entro il 24 giugno

Entro 5 mesi i piani attuativi

Poi gli enti locali, entro cinque mesi, dovranno predisporre i piani attuativi. Nel frattempo arriverà una apposita delibera commissariale per dettare i principi guida per i Comuni.

I principi guida per la perimetrazione sono quelli elaborati dall'apposito comitato tecnico-scientifico e sintetizzati in un allegato all'ordinanza n. 25/2017.

Coinvolgimento popolazione

L'approvazione dell'atto di perimetrazione da parte del vicecommissario fa scattare il termine di cinque mesi (150 giorni) entro i quali i Comuni «*predispongono i piani attuativi*» «*previo ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate*».

Procedure per i Comuni

La procedura prevede il Comune interessato adotti, con atto consiliare, gli strumenti urbanistici attuativi, i quali devono essere pubblicati sull'albo pretorio per almeno 15 giorni per consentire le osservazioni, entro 30 giorni (a partire dalla data di pubblicazione). Scaduto il termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati (con le eventuali osservazioni e opposizioni ricevute) al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente. «*Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo*».

Margini del perimetro

«*I margini del perimetro - spiega l'ordinanza - devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico*».

«Fino all'approvazione dei piani attuativi non è autorizzata la realizzazione di alcun intervento diretto su edifici, aggregati o infrastrutture ubicati all'interno del perimetro individuato».

GIURISPRUDENZA

RISARCIMENTO PER MANCATA AGGIUDICAZIONE

Danno curriculare

In caso di mancata aggiudicazione, illegittima, al concorrente spetta il risarcimento del danno per lucro cessante, individuato come danno curriculare.

*Mancato profitto +
pregiudizio curriculare*

Lo ha chiarito l'Ad. Plenaria n. 2/2017 del 12 maggio, approfondendo sul tema della quantificazione del danno in tali casi. Il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse cosiddetto positivo, che ricomprende sia il mancato profitto che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto, sia il pregiudizio subito a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare l'avvenuta esecuzione di quell'appalto.

*Onere della prova al
ricorrente*

Dal punto di vista dell'onere della prova, spetta in ogni caso all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe conseguito.

Misura del danno

Il mancato utile spetta in misura integrale in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in capo al ricorrente, solo se questo dimostri di non aver potuto utilizzare altri mezzi o maestranze perché tenuti a disposizione per quella commessa. In difetto di tale dimostrazione può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori acquisibili con altri committenti.

OFFERTA ANOMALA: NON PIU' AUDIZIONE

Termini non perentori

Non deve essere più convocato in audizione il concorrente di una gara d'appalto che ha presentato un'offerta dichiarata anomala: i termini per le giustificazioni non sono perentori e la verifica va condotta sul complesso dell'offerta.

Lo ha precisato il TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 maggio 2017 n. 5979. I giudici osservano come, in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, l'obbligo procedimentale di convocazione in audizione non sia più contemplato.

Anomalia da valutare nel complesso dell'offerta

Rispetto all'effetto derivante dal tardivo riscontro delle giustificazioni, da ciò non può discendere l'automatica esclusione, in quanto l'anomalia va valutata sulla complessità dell'offerta, tenendo quindi conto di tutti gli elementi, tali da poter ritenere credibili voci di prezzo basse perché accompagnate da altre voci sulle quali sono possibili e realizzabili risparmi, al fine di giungere ad una compensazione che lasci l'offerta affidabile e seria a prescindere dalla gestione interna dell'impresa offerente.

ASSUNZIONI SOSTENIBILI E OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Il TAR Calabria, sez. Reggio, sent. N. 209/2017, nell'ambito della decisione sul rispetto della clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, ha specificato che la condizione è che se ne ammortizzino i costi.

Assunzione in via prioritaria

Deve ritenersi che negli appalti ad alta intensità di manodopera l'obbligo integrale di riassorbimento del personale sua legittimo in quanto la clausola sociale può obbligare il subentrante unicamente ad assumere in via prioritaria i lavoratori che operavano alle dipendenze dell'impresa uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano ammortizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta.

Numero e qualifica

Ammortizzazione dei costi

Quindi, all'appaltatore che subentra non si può imporre di assorbire tutto il personale uscente, a meno che l'impresa non riesca ad ammortizzare i costi.

*Deterrente alla
partecipazione*

Quindi ottiene il risultato di annullare la gara d'appalto l'impresa che non è riuscita a partecipare perché il costo soggetto a ribasso risulta insostenibile.

*Verifica concreta e
indicazione SA*

La clausola contenuta nel codice non si può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara: si rischia la violazione del principio di libera concorrenza.

Bisogna quindi verificare il numero e la qualifica dei dipendenti: la SA deve indicare quanti lavoratori sono necessari per eseguire l'appalto, alla luce del principio dell'adeguatezza delle risorse umane.

A carico dell'aggiudicatario si può solo imporre una priorità nell'assorbimento della manodopera del competitor uscente.